



CIRCOLARE N° 28-2016 DEL 10 GIUGNO 2016

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro Nota del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 1° giugno ha emesso la nota 1241 con la quale fa chiarezza sull'istallazione di impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro. Infatti nonostante l'entrata in vigore dell'[art. 23](#), comma 1, del D.Lgs 151/2015 che ha modificato l'[art. 4](#) della legge 300/1970 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" perduravano dubbi e perplessità.

Tale articolo prevede:

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori **possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali**. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati **previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro** o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, [n. 196](#).».

Pertanto secondo la nuova interpretazione anche la sola installazione di un impianto di videosorveglianza deve essere autorizzata o da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in caso di sua mancanza, dell'autorizzazione rilasciata da parte della competente Direzione territoriale del lavoro.

Se l'ispettore accerta l'istallazione di un impianto di video sorveglianza senza la sopraddezza autorizzazione, indipendentemente dalla sua utilizzazione, deve da una parte accertare la contravvenzione e dall'altra intimare al datore di lavoro, responsabile dell'istallazione, l'immediata cessazione della condotta irregolare (ex [art. 20](#) del D.Lgs 758/1994).